

Roma, 3 aprile 2020

Introduzione allo schema di regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali

La riforma della riscossione locale è stata disposta dalla legge di bilancio per il 2020 (art.1, commi da 784 a 815, l. n.160 del 2019), dopo molti anni di attesa. I suoi contenuti comportano diversi adeguamenti nella regolamentazione e nella prassi dei Comuni, soprattutto con riferimento all'introduzione dell'accertamento esecutivo e delle novità in termini procedurali ed operativi che ne conseguono in materia di riscossione coattiva. Tali innovazioni devono anzitutto avere un riscontro, non solo formale, nella regolamentazione della riscossione.

Lo schema di regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali, che ora pubblichiamo, fa seguito ad alcune iniziative di formazione (webinar dell'11 marzo 2020), e al riscontro – pur nella grave emergenza che il Paese sta vivendo – dell'interesse degli operatori comunali su questo tema, ritenendo peraltro quanto mai necessario che le amministrazioni si dotino di strumenti adeguati e più efficienti per gestire al meglio le entrate proprie, divenute negli anni il principale sostegno per la loro azione.

Lo schema che proponiamo è stato predisposto per facilitare le attività ordinarie di svolgimento del ciclo della riscossione e non riflette le problematiche connesse alla fase di emergenza attualmente in corso, per le quali si rinvia alla normativa specifica, tuttora in evoluzione, sulla quale Ifel interverrà con una specifica nota di approfondimento.

La *ratio* sottesa alla riforma della riscossione locale è quella di facilitare il compito delle amministrazioni locali nella riscossione dei tributi e di tutte le entrate locali non pagate nei termini ordinari. Alcune delle novità che essa contiene saranno meglio valutabili alla luce dei provvedimenti attuativi cui il testo rimanda (costi della procedura, revisione dell'albo riscossori, trasparenza negli affidamenti).

Nell'ambito della riforma, **lo strumento dell'accertamento esecutivo** – immediatamente applicabile – rappresenta sicuramente un cardine del nuovo sistema. Tale istituto, finora adottato per i soli atti di recupero erariale e gestito dall'Agenzia delle Entrate e dall'agente della riscossione nazionale (Agenzia delle Entrate – Riscossione), viene ora esteso ai rapporti relativi alle entrate locali che, in base alle disposizioni che regolano ciascuna entrata, non risultino ancora prescritti. Secondo l'interpretazione più diffusa, la "specialità" delle norme che regolano le sanzioni per violazione del Codice della strada porta ad escludere questa fattispecie dal campo di applicazione della riforma.

L'istituto dell'**accertamento esecutivo è immediatamente applicabile** e non è un'alternativa concessa agli enti rispetto agli atti di accertamento emessi in base alla legislazione previgente (principalmente quella riportata dalla legge n. 296 del 2006, art.1, commi 161-163). Pertanto, già dal 1° gennaio 2020, gli avvisi di accertamento devono essere adeguati ai contenuti minimi previsti dall'articolo 1, comma 792 della legge di bilancio 2020.

Circa le potenzialità dello strumento, va precisato che **in un unico atto sono condensate tre diverse funzioni**: quella di atto impositivo, quella di titolo esecutivo e quella di precetto. In altre parole, l'accertamento esecutivo svolge contemporaneamente le funzioni di avviso di accertamento e di atto di riscossione coattiva (iscrizione a ruolo o inserimento del credito in ingiunzione di pagamento). Ciò comporta un accorciamento del processo di riscossione delle entrate locali, a favore delle amministrazioni che possono esigere i crediti insoluti più velocemente e, soprattutto, con procedure più certe e controllabili.

L'istituto si applica sia per i tributi che per le entrate patrimoniali (ad eccezione delle sanzioni da Codice della strada), e può essere applicato da:

- amministrazioni locali (Comuni, città metropolitane, province, comunità montane, unioni di comuni e consorzi tra enti locali);
- soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lett. b), del decreto legislativo n.446 del 1997 (concessionari della riscossione iscritti all'albo, società *in house* ecc.)
- gestori dei rifiuti a cui i Comuni hanno affidato la riscossione della TARI o della tariffa corrispettiva.

Infine, in ragione delle richiamate funzioni che il nuovo atto assolve, **l'atto di accertamento esecutivo deve contenere**:

- l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi in esso indicati entro il termine di presentazione del ricorso (per i tributi locali) o entro sessanta giorni (per le entrate patrimoniali);
- in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni;
- l'indicazione che l'atto costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari;
- l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo di pagamento, o decorsi i termini per la proposizione del ricorso, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

Nel corso del webinar dell'11 marzo, riascoltabile in rete, l'Ifel ha fornito alcune indicazioni anche riportate nelle slide, disponibili all'indirizzo internet: <https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/10064-slide-le-nuove-regole-sulla-riscossione-l-accertamento-esecutivo-ii-edizione>, che includono formule utili da replicare in ciascun atto. Se ne consiglia la visione.

Nelle prossime settimane torneremo su questi temi con ulteriori iniziative di formazione a distanza, puntando a sviluppare un confronto e a fornire ulteriori materiali sui diversi aspetti del ciclo della riscossione.

Per qualsiasi osservazione, segnalazione, o richiesta di chiarimento si prega di scrivere a info@fondazioneifel.it.